coop Liguria

AZIONI PER LA SOCIETÀ



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI

Approvato dall'Assemblea dei Delegati dei Soci in data 13.06.2025

TITOLO I
Funzioni

Articolo 1

Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, in attuazione del Titolo VI dello Statuto Sociale, organizza la propria base sociale in più Sezioni Soci.

La Sezione Soci opera per un maggiore coinvolgimento dei consumatori nella politica cooperativa e agisce nell'ambito di un ruolo consultivo e propositivo, costituendo lo strumento fondamentale per la partecipazione dei Soci alla vita ed all'attività della Cooperativa, di cui contribuisce alla elaborazione e realizzazione degli obiettivi sociali.

La Sezione Soci risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione; in caso di dissenso sulle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione può chiedere un incontro allo stesso Consiglio o agli organi delegati. Il parere ultimo del Consiglio di Amministrazione determina decisioni finali alle quali la Sezione Soci dovrà attenersi.

Essa in particolare si propone, e attua attraverso i suoi organi, come previsto dagli artt. 35 e 40 dello Statuto Sociale, quanto segue:

a) mantenere viva e consolidare, tra i Soci, l'adesione alla Carta dei valori delle Cooperative di Consumatori, la condivisione della missione e degli obiettivi della Cooperativa, così come il valore del vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa;

b) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale;

c) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei Soci ai problemi ed alla vita della Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività annuali o pluriennali, e degli obiettivi economici, sociali, culturali, solidaristici, mutualistici, aggregativi e ricreativi da realizzare anche per il tramite di associazioni, società controllate e collegate e consorzi

cooperativi a cui aderisce;

d) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche in favore dell'informazione, della formazione e dell'orientamento al consumo consapevole e della tutela della salute e dell'ambiente;

e) intrattenere rapporti con i punti vendita della Cooperativa presenti nel proprio territorio di competenza, organizzando di norma un incontro annuale con i responsabili dei medesimi punti vendita per esaminarne l'andamento;

f) promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, aggregative e ricreative di utilità sociale, intrattenendo rapporti con il movimento cooperativo locale e con soggetti operanti nel contesto territoriale di riferimento;

g) rendere i Soci partecipi degli scopi di promozione cooperativa, in modo collegiale e organico;

h) collaborare all'adesione di nuovi Soci e alla diffusione dei valori della mutualità e della cooperazione senza fini di lucro;

i) favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee;

l) esprimere parere non vincolante sul progetto di bilancio preventivo, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai Soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi.

TITOLO II
Numero e dimensioni delle Sezioni Soci

Articolo 2

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, lettera n) dello Statuto, delibera la costituzione, l'accorpamento e la soppressione delle Sezioni Soci, definendone il territorio geografico di competenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.

Al fine di migliorare il coordinamento tra le diverse Sezioni Soci nella pianificazione e nella realizzazione delle attività sociali, si possono individuare modalità organizzative per aree territoriali o tematiche.

TITOLO III
Organi delle Sezioni Soci

Articolo 3

Gli organi delle Sezioni Soci sono:

1 l'Assemblea della Sezione Soci;

2 il Consiglio della Sezione Soci;

3 il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della Sezione Soci.

TITOLO IV
Assemblea della Sezione Soci

Articolo 4

L'Assemblea della Sezione Soci può essere:

A Assemblea Separata, convocata dal Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art. 30 dello Statuto Sociale, in preparazione dell'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) dei delegati dei Soci. Essa può configurarsi, anche nella medesima "tornata" assembleare, come Assemblea di ogni singola Sezione Soci oppure di due o più Sezioni Soci riunite congiuntamente oppure di Area Territoriale. Per “tornata assembleare” si intende la serie di Assemblee aventi lo stesso ordine del giorno. Per “Area Territoriale” si intende un'area territoriale omogenea individuata dal Consiglio di Amministrazione.

B Assemblea autonoma, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Consiglio della Sezione Soci o di almeno cento Soci iscritti nella Sezione Soci stessa.

La partecipazione alle Assemblee della Sezioni Soci, ove previsto nella relativa convocazione, può avvenire anche per teleconferenza o videoconferenza o altro mezzo idoneo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
L'espressione di voto nelle Assemblee delle Sezioni Soci può avvenire, ove previsto nell'avviso di convocazione, anche utilizzando mezzi elettronici, nel rispetto delle previsioni di legge e a condizione che i mezzi adottati garantiscano i necessari requisiti di sicurezza, compresa l'identificazione degli aventi diritto ed il conteggio dei voti espressi.

Articolo 5

Le norme per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Separata, di cui al punto A dell'art. 4 che precede, sono dettate dall'art. 2540 del Codice Civile e dagli articoli 30 e seguenti dello Statuto Sociale.

Articolo 6

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Autonoma deve essere affisso, almeno dieci giorni prima della data della convocazione, nei punti di vendita e/o in altro luogo di attività della Cooperativa esistente nel territorio di competenza della Sezione Soci.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre avvalersi di ogni altro mezzo ritenuto idoneo per la maggiore pubblicità dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Autonoma, in particolare degli strumenti telematici (e-mail e sito web).
L'avviso di convocazione deve contenere:

A la data e l'ora di convocazione;
B il luogo, scelto anche al di fuori dei locali della Cooperativa, ma comunque all'interno del territorio della Sezione Soci;
C l'ordine del giorno.

Articolo 7

L'Assemblea Autonoma è convocata per:

A discutere su tematiche di carattere generale inerenti alla vita aziendale ed al movimento cooperativo;

B discutere e deliberare su argomenti di competenza proposti dal Consiglio della Sezione Soci o da almeno cento Soci della Sezione;

C eleggere nuovi Consiglieri di Sezione Soci, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 8

All'Assemblea Autonoma possono partecipare i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto e non può farsi rappresentare da altro socio.

Possono parteciparvi i membri del Consiglio di Amministrazione o soggetti terzi invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti senza diritto di voto.

Articolo 9

Le Assemblee Autonome sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea autonoma elegge un Presidente ed un Segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Le votazioni sono palesi con il metodo dell'alzata di mano. Il Segretario redige il verbale contenente le deliberazioni assembleari e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il verbale viene trascritto nel Libro dei Verbali della relativa Assemblea Autonoma. Una copia del verbale viene trattenuta agli atti della Sezione Soci.

TITOLO V
Elezioni del Consiglio delle Sezioni Soci

Articolo 10

Per l'elezione dei Consigli delle Sezioni Soci sono di volta in volta previsti:

- la formazione di Collegi Elettorali in rappresentanza di più Sezioni Soci;
- la nomina di una Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, almeno sei mesi prima delle elezioni, provvede con propria delibera a formare i Collegi Elettorali e a nominare la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale è formata preferibilmente dai componenti della Commissione Consiliare dedicata ai rapporti con il territorio e allo sviluppo delle risorse soci attivi (di seguito, anche "Commissione Soci e territorio"), nonché da altri Consiglieri di Amministrazione ed altri Soci.

La Commissione Elettorale ha compiti di coordinamento delle operazioni di voto e di controllo sulla regolarità del complesso delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale determina il numero dei componenti di ciascun Consiglio della Sezione Soci, nei limiti di quanto disposto al successivo art. 11 ed in base all'articolazione del territorio e, raccolte e valutate le candidature, provvede alla formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio delle Sezioni Soci da eleggere.

Supportata dalla Direzione Soci e Consumatori e dalle altre funzioni della Cooperativa competenti, la Commissione Elettorale provvede ad assicurare un'adeguata informazione della base sociale.

I soci candidati devono essere iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci della Cooperativa.

Oltre ai necessari ed obbligatori requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per gli amministratori, requisiti che spetta alla Commissione Elettorale verificare, i

criteri da osservare per valutare le candidature sono:

- adesione ai valori e ai principi cooperativi;
- buon grado di relazione con la Sezione Soci di riferimento;
- buon grado di conoscenza del territorio di riferimento.

Nella scelta dei candidati la Commissione Elettorale adotterà criteri improntati ad una equilibrata presenza di genere e – ove possibile – ad una equilibrata rappresentanza intergenerazionale.

Articolo 11

Il Consiglio della Sezione Soci si compone di un numero dispari di rappresentanti, non inferiore a cinque e non superiore a venticinque.

Il numero di candidati per ciascun Consiglio di Sezione Soci deve essere superiore di almeno tre unità rispetto al numero fissato di componenti il Consiglio della Sezione Soci.

Le elezioni dei Consigli delle Sezioni Soci si svolgono con voto palese, esprimendo voti di preferenza su lista di soci candidati.

I Soci possono esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà, arrotondata per difetto, dei Soci che dovranno essere eletti.

Per lo svolgimento dei compiti operativi nell'ambito del seggio elettorale, la Commissione Elettorale nomina uno o più incaricati, scegliendoli fra i propri membri, fra i Soci non candidati o tra i dipendenti della Cooperativa, per verificare il corretto esercizio del voto e la regolarità delle operazioni elettorali. In particolare, è compito degli incaricati accertare che i Soci aventi diritto al voto votino una sola volta.

I voti verranno raccolti attraverso la compilazione di una scheda di voto, predisposta dalla Commissione Elettorale, la quale garantirà - anche avvalendosi degli incaricati - che la raccolta e l'elaborazione delle schede siano svolte nel rispetto del principio di riservatezza, fino alla chiusura delle votazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che le operazioni di voto avvengano anche utilizzando mezzi

elettronici, nel rispetto delle previsioni di legge e a condizione che i mezzi adottati garantiscano i necessari requisiti di sicurezza, compresa l'identificazione degli aventi diritto ed il conteggio dei voti espressi. Si applica, in quanto compatibile, il Regolamento sul voto per corrispondenza adottato dalla Cooperativa.
Concluse le votazioni, gli incaricati procedono allo spoglio delle schede e ai relativi conteggi, ovvero alla elaborazione e rendicontazione dei voti raccolti in maniera elettronica. Gli esiti di tali conteggi vengono immediatamente comunicati alla Commissione Elettorale, tramite apposito verbale.
La Commissione Elettorale si riunisce, quindi, per accertare la regolarità della votazione, il rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento. A tale riunione sono presenti anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e il Presidente del Collegio Sindacale, che, prendendone atto, ratificano, in apposito verbale, i risultati della votazione e la nomina degli eletti. Le schede di votazione e i risultati dei voti espressi elettronicamente vengono allegati al verbale.
La Commissione Elettorale convoca la prima riunione del Consiglio della Sezione Soci eletto.

Articolo 12

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio della Sezione Soci avviene nel corso di una delle prime riunioni del Consiglio neo-eletto, presieduta da un membro della Commissione Elettorale. In caso di mancata nomina, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite il Direttore Soci e Consumatori, vigila sull'operato della Sezione Soci e, in caso di comprovata necessità e dopo aver esperito eventuale tentativo di conciliazione, sottopone la criticità al Consiglio di Amministrazione per adottare i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le circostanze emerse, può disporre lo scioglimento di uno o più Consigli delle Sezioni Soci, indicendo per

essi nuove elezioni e delegando alla Direzione Soci e Consumatori della Cooperativa il compito di provvedere alla temporanea gestione della Sezione Soci interessata per curare provvisoriamente l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali.

Articolo 13

Qualora, nel corso della carica, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio della Sezione Soci, vengono cooptati di diritto i candidati non eletti, in ordine di voti ricevuti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio della Sezione Soci eletto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Autonoma della Sezione Soci, formulandone il relativo specifico ordine del giorno. Le candidature vengono presentate nel corso di tale Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, su indicazione della Commissione Elettorale costituita in occasione dell'ultimo rinnovo e riconvocata a tal fine. Il nuovo Consiglio così eletto dura in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio decaduto.

TITOLO VI
Consiglio delle Sezioni Soci

Articolo 14

La Sezione Soci è diretta collegialmente da un Consiglio della Sezione Soci eletto nei modi di cui al Titolo V che precede.
Il Consiglio della Sezione Soci dura in carica quattro anni, salvo proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio della Sezione Soci deve:

A definire quali iniziative svolgere nel territorio di competenza tra quelle indicate dagli organismi della Cooperativa preposti ad elaborare programmi nei diversi campi dell'attività sociale (Consiglio di Amministrazione, Commissione Soci e territorio, Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci, Centro

Regionale di Orientamento ai Consumi, Associazione Tempo Libero Coop Liguria, Gruppi di Attività territoriali o tematici e loro coordinamenti). Tutto ciò nell'ambito degli obiettivi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione con le relative previsioni di spesa.

B curare l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali secondo il programma ed il preventivo di cui sopra, annualmente elaborato ed approvato come "Piano delle Attività Sociali e dei Servizi ai Soci";

C richiedere, tramite il proprio Presidente, unitamente ad altri Presidenti dei Consigli delle Sezioni Soci e nei casi previsti, la convocazione dell'Assemblea dei Presidenti, ai sensi del successivo art. 18.

Il Consiglio della Sezioni Soci su indicazione dell'Assemblea dei Presidenti o del Consiglio di Amministrazione può attivare "Gruppi di Attività" anche comuni a più Sezioni Soci.

I Gruppi di Attività sono composti da Soci che, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un Consiglio della Sezione Soci, su un determinato argomento vantano conoscenze professionali o manifestano predisposizione e voglia di impegnarsi.

I Gruppi di Attività vengono istituiti a seconda delle esigenze operative di realizzazione delle iniziative sociali.

L'Assemblea dei Presidenti, la Commissione Soci e territorio o il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di far funzionare al meglio i Gruppi di Attività, possono istituire degli appositi coordinamenti.

I Consiglieri di Sezione Soci ed i membri dei diversi Gruppi di Attività e/o dei rispettivi coordinamenti svolgono a titolo totalmente gratuito le incombenze conseguenti al ruolo o incarico loro assegnato e da loro liberamente accettato, contribuendo a perseguire i fini istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali della Cooperativa e/o dei Consigli delle Sezioni Soci.

La Cooperativa riconosce a tali Soci, nell'ambito esclusivo delle attività liberamente e volontariamente dagli stessi svolte:

a) l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e le altre eventuali coperture assicurative ritenute necessarie da parte del Consiglio di Amministrazione;

b) il mero ristoro delle somme eventualmente spese e dei costi eventualmente sostenuti in relazione alle attività svolte per la Cooperativa, previa idonea documentazione e autorizzazione degli Organi centrali della Cooperativa stessa, secondo le normative applicabili.

Articolo 15

Il Consiglio della Sezione Soci elegge, come previsto al precedente articolo 12, il Presidente e il Vice-Presidente.

L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della sezione Soci, con voto palese.

La carica di Presidente della Sezione Soci è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale. Nella Sezione Soci, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Il componente del Consiglio della Sezione Soci che, senza giustificato motivo, risulti assente per quattro riunioni consecutive del Consiglio stesso, deve essere richiamato formalmente dal Presidente e, qualora si protragga l'assenza, decade dalla carica. Per la sua sostituzione, si applica quanto previsto al precedente art. 13.

Articolo 16

Delle riunioni del Consiglio della Sezione Soci viene redatto un verbale a firma del Presidente e di un Segretario.

Una copia del verbale viene conservata agli atti della Sezione ed un'altra inviata alla Direzione Soci e Consumatori, che informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione degli argomenti rilevanti o di eventuali criticità.

Le riunioni del Consiglio della Sezione Soci devono essere convocate di concerto con i membri del Consiglio di Amministrazione di riferimento di quel territorio, con la Direzione Soci e Consumatori e con i membri della Commissione Soci e territorio competenti territorialmente, che vi partecipano quali invitati.
Il Presidente, in base all'ordine del giorno, è tenuto a invitare altresì le persone che possono contribuire ai lavori del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio si possono svolgere, altresì, per videoconferenza o teleconferenza, secondo quanto previsto al penultimo comma del precedente art. 4.

TITOLO VII
Presidente Sezione Soci

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio della Sezione Soci ha i seguenti compiti:

A mantenere i rapporti fra la Sezione Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;

B convocare, quando necessario o richiesto da un terzo dei membri, il Consiglio della Sezione Soci e richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la convocazione delle Assemblee Autonome dei Soci della Sezione;

C presiedere le riunioni del Consiglio della Sezione Soci e nominare per ogni riunione il Segretario;

D sovrintendere alla realizzazione del programma di attività nel rispetto del relativo preventivo;

E rappresentare la Sezione Soci nei rapporti con il Movimento Cooperativo locale e con le associazioni del territorio, che siano interessate allo sviluppo di iniziative comuni o alla partecipazione alle attività della Cooperativa;

F rispondere della corretta amministrazione delle spese effettuate dalla Sezione Soci e del fondocassa della Sezione Soci stessa;

G redigere e conservare gli appositi verbali delle riu-

nioni del Consiglio della Sezione Soci, nonché inviarli in sede alla Direzione Soci e Consumatori dopo aver evidenziato le richieste o segnalazioni da farsi alle singole Direzioni della Cooperativa;

H tenere e conservare la corrispondenza e tutti gli atti della Sezione Soci anche se non espressamente indicati nel presente regolamento;

I mantenere rapporti, nell'ambito delle competenze del Consiglio della Sezione Soci, con i responsabili dei punti vendita della Cooperativa presenti nel territorio di competenza.

Il Presidente, con l'avallo del Consiglio della Sezione Soci, può delegare aspetti organizzativi ed amministrativi della Sezione a uno o più membri del Consiglio della Sezione Soci, affidando eventualmente ad uno fra loro funzioni di segretario permanente.

TITOLO VIII
Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite la Direzione Soci e Consumatori, è impegnato a fornire sollecitamente tutte le informazioni ed il materiale necessario all'attività delle Sezioni Soci e ad una maggiore conoscenza da parte dei membri dei Consigli delle Sezioni Soci.

A tal fine, ogni qual volta lo ritenga utile o sia richiesto da almeno 5 Presidenti di Sezione Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite la Direzione Soci e Consumatori, riunisce l'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci, che è formata dai Presidenti delle Sezioni Soci e dai Componenti la Commissione Soci e territorio.

L'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci deve espletare le seguenti funzioni:

- concorrere a definire le linee generali di azione comune e gli obiettivi dei piani delle attività sociali;

- concorrere a definire gli indirizzi e le linee d'azione degli organismi di cui si è dotata la Cooperativa per meglio adempiere agli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Le riunioni dell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci si possono svolgere per videoconferenza o teleconferenza, secondo quanto previsto al penultimo comma del precedente art. 4.

TITOLO IX
Consulta delle Sezioni Soci

Articolo 19

La Consulta delle Sezioni Soci è formata da tutti i membri in carica dei Consigli delle Sezioni Soci. Essa viene convocata dall'Assemblea dei Presidenti o dalla Commissione Soci e territorio o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Direzione Soci e Consumatori, per informazioni e discussioni su argomenti di elevato contenuto ed importanza come, a solo titolo esemplificativo, le tesi congressuali degli organismi cooperativi, il Piano delle Attività Sociali e dei Servizi ai Soci, significative innovazioni legislative in materia di cooperazione, ecc..

Spetta alla Consulta delle Sezioni Soci esprimere il parere non vincolante sul progetto di bilancio preventivo, limitatamente alle previsioni del medesimo che riguardino promozioni e iniziative commerciali destinate ai Soci o, più in generale, benefici destinati a questi ultimi, ai sensi dell'art. 40, penultimo comma, dello Statuto.

La Consulta delle Sezioni Soci può essere convocata anche per una o più zone omogenee.

Le riunioni della Consulta delle Sezioni Soci si possono svolgere per videoconferenza o teleconferenza, secondo quanto previsto al penultimo comma del precedente art. 4.



coopseitu.it.